



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050
☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322
E-Mail protocollo@comunediandali.it

ORDINANZA N° 17/2020

Oggetto: Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 il suolo pubblico o di (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi nei paesi vicini;

Considerato che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 i Sindaci sono nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale al fine di evitare problemi ai cittadini che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dei vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 98;

Ravvisata l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Visti:

- L'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. è vietato per chiunque, non residente, venire nel comune di Andali se non per lavoro, motivi di salute, necessità o assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;
2. è vietato sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
3. è vietato transitare sul territorio comunale sia a piedi che con veicoli ad eccezione dei casi previsti dal DPCM da attestare con apposita autocertificazione ed in ogni caso è sempre vietato circolare a piedi in due o più persone;
4. è vietato, fino a nuove disposizioni, sostare o frequentare Piazza Fragale, Piazza Chiesa e qualsiasi luogo di aggregazione;
5. è vietato praticare sport all'aperto, in forma aggregata o individuale. E' consentita la pratica per necessità di salute debitamente certificate dalle ore 06:00 alle ore 08:00 del mattino;
6. è consentito portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m 100 dalla propria abitazione avendo cura di lasciare pulito il luogo del bisogno;
7. per i fumatori è consentito l'acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo 2 volte a settimana;
8. non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di 3 volte a settimana e nel numero di una persona a famiglia (si consiglia caldamente di limitare ancora di più tali uscite);
9. l'uso obbligatorio di mascherine quando si accede all'interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici;
10. è fatto salvo l'obbligo a tutte le attività esercenti nel territorio comunale di far rispettare quanto sancito dal DPCM e dalla presente ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi;
11. è vietata l'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale per i non residenti nel Comune di Andali ad eccezione degli ambulanti residenti nei soli comuni vicini di Cerva e Petronà che già effettuano il servizio con la fornitura di beni di prima necessità diversamente non reperibili in paese. Per tutti si dispone il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per come prescritto dalla normativa vigente per impedire il contagio da COVID-19;

AVVERTE

- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa al Comando Stazione Carabinieri sede di Belcastro, affinché, per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, li 20-03-2020

Il Sindaco
Dott. Pietro Antonio PETA

